

**CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA PER LAUREATI NON MEDICI**

**TRA**

l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce il 15 settembre 1951, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017

**E**

"L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario" di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio, via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio, codice fiscale/P. IVA 00988090148 rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito nato il 01.12.1958, domiciliato per la carica presso detta Sede;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- relativamente a coloro che sono in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e chirurgia (denominati non medici) l'art. 3 del D.I. n. 716/2016 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale

**E' PREMESSO INOLTRE CHE:**

- è interesse della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per laureati non medici dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i dottori in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della microbiologia e virologia e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;
- l'Azienda, con nota del 14/03/2019 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei dottori iscritti alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per laureati non medici ed intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

2

## VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per laureati non medici con proprio decreto N.1284 in data 11/04/2019;
- Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data 23/05/2019;
- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 05/06/2019;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

### ART. 2 (Finalità)

L'Azienda consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per laureati non medici

### ART. 3 (Impegni assunti dalla struttura)

L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture come meglio identificate dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma II.

L'Azienda si impegna, altresì, a rendersi identificabile attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

### ART. 4 (Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei dottori ammessi alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia per laureati non medici, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

### ART. 5 (Attività formativa specialistica)

Il dottore in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei dottori in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della

Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei dottori in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del dottore all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del dottore in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del dottore in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il dottore in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal dottore in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il dottore in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa / Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il dottore in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al dottore, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

#### **ART. 6 (Tutor)**

Le attività professionalizzanti sono svolte dal dottore in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai dottori in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

#### **ART. 7 (Nomina dei professori a contratto)**

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario



Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Azienda. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

#### **ART. 8**

##### **(Oneri delle parti contraenti)**

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Relativamente a coloro che sono in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e chirurgia (denominati non medici) ai sensi dell'art. 3 del D.I. 716/2016 durante il periodo di frequenza e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della U.O./S.C.) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale.

#### **ART. 9**

##### **(Prevenzione e Sicurezza)**

I dottori in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei dottori in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, coordinandosi, ai fini dell'espletamento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, con l'ente di ultima provenienza.

I dottori in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

#### **ART. 10**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Le informative estese sul trattamento dati sono allegate al testo convenzionale, costituendone parte integrante e sostanziale. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

#### **ART. 11 (Durata)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (4 anni), e pertanto fino al 31/10/2023, termine oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

#### **ART. 12 (Recesso)**

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

#### **ART. 13 (Imposte)**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della

Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001

L'Ente, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Pavia, data della sottoscrizione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore  
(Prof. Fabio Ruge)  
*documento firmato digitalmente*

AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE (ASST) DELLA  
VALTELLINA E ALTO LARIO

Il Direttore Generale  
(Dott. Tommaso Saporito)  
*documento firmato digitalmente*

## ALLEGATO A

### **Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia per laureati non medici dell'Università degli studi di Pavia**

#### Strutture convenzionate con Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario

- Unità Organizzativa Complessa di Laboratorio del Presidio di Sondrio.